

C O M U N E D I R A N Z O

PROVINCIA DI IMPERIA

S T A T U T O

T I T O L O I

P R I N C I P I F O N D A M E N T A L I

ART. 1

1. Il Comune di **RANZO** rappresenta la comunita' formata dai suoi cittadini, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo sociale, economico e culturale, indirizzandolo ad obiettivi di progresso civile e democratico, attraverso una razionale politica nel quadro di una attenta politica ecologica, alla tutela ed alla valorizzazione del patrimonio paesaggistico e culturale, all'aprontamento di efficienti ed efficaci servizi pubblici ed adeguati servizi sociali, riferiti ai bisogni primari della persona, direttamente nell'ambito delle proprie competenze di istituto, stimolando l'intervento di altri Enti per quanto non di sua competenza, nella completa salvaguardia delle proprie peculiarita' socio-culturali, difesa, della sua storia, delle tradizioni e della dignita' dei suoi cittadini.

2. Riconosce nella propria autonomia istituzionale l'elemento fondamentale per la difesa e lo sviluppo del suo ambito territoriale, come presidio di zona montana e depressa.

3. Nell'ambito delle competenze assegnate dalle Leggi Statali e Regionali ed in collaborazione con la Comunita' Montana e con gli altri Enti Pubblici, attiva tutte le funzioni amministrative nei settori organici dei servizi sociali, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, con particolare riguardo al sostegno ed alla valorizzazione delle risorse umane e materiali presenti nel territorio montano.

4. Particolare attenzione intende avere nei confronti delle proprie borgate e frazione, che ne costituiscono parte sostanziale ed importante, favorendovi il mantenimento delle tradizioni e delle esigenze loro precipue.

ART. 2

F I N A L I T A '

1. Il Comune promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico della propria comunita' ispirandosi ai valori ed agli obiettivi della Costituzione, nella salvaguardia della propria autonomia amministrativa.

2. Il Comune persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche e sindacali alla amministrazione.

3. La sfera di governo del Comune e' costituita dall'ambito territoriale degli interessi.

4. Il Comune ispira la propria azione ai seguenti criteri e principi:

a) il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali esistenti nel proprio ambito e nella comunita' nazionale;

b) la promozione delle funzione sociale dell'iniziativa economica pubblica e privata, anche attraverso lo sviluppo di forme di associazionismo economico e di cooperazione;

c) il sostegno alla realizzazione di un sistema globale ed integrato di sicurezza sociale e di tutela attiva della persona anche con la attivita' delle organizzazioni di volontariato;

d) la tutela e lo sviluppo delle risorse naturali, ambientali, storiche e culturali presenti nel proprio territorio per garantire alla collettivita' una migliore qualita' della vita.

ART. 3

TUTELA DEL PATRIMONIO NATURALE, STORICO ED ARTISTICO

1. Il Comune adotta le misure necessarie a conservare e difendere l'ambiente, attuando piani per la difesa del suolo e del sottosuolo e per eliminare le cause di inquinamento atmosferico, acustico e delle acque.

2. Tutela il patrimonio storico, artistico e archeologico, garantendone il godimento da parte della collettivita', anche per finalita' turistiche, promuove e garantisce la tutela degli usi civici al fine di garantirne la validita' nel tempo.

ART. 4

PROMOZIONE DEI BENI CULTURALI, DELLO SPORT E DEL TEMPO LIBERO

1. Il Comune promuove lo sviluppo del patrimonio culturale, anche nelle sue espressioni di lingua, di costume e di tradizioni locali.

2. Incoraggia e favorisce lo sport dilettantistico ed il turismo sociale e giovanile, favorisce la prevalente attivita' agricola e la promozione turistica. Assicura nella sua attivita' la partecipazione di gruppi ed Associazioni locali.

3. Riconosce all'Associazione Pro-Loce il ruolo di strumento di base per la tutela dei valori naturali, artistici e culturali nonche' la promozione dell'attivita' turistica e culturale che si estrinseca essenzialmente in:

- a) iniziative rivolte a favorire la valorizzazione turistica e culturale, nonché di salvaguardia del patrimonio storico, culturale, folkloristico ed ambientale delle località;
- b) iniziative rivolte a richiamare il movimento turistico verso la località ed a migliorarne le condizioni generali del soggiorno;
- c) iniziative idonee a favorire, attraverso la partecipazione popolare, il raggiungimento degli obiettivi sociali del turismo;
- d) assistenza ed informazione turistica;
- e) attività ricreative;

ART. 5

PROGRAMMAZIONE E FORME DI COOPERAZIONE

1. Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.
2. Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi dello Stato e della Regione Liguria, avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali e culturali operanti nel suo territorio.
3. I rapporti con gli altri Comuni, con la Provincia e la Regione sono informati ai principi di cooperazione, equiordinazione, complementarietà e sussidiarietà tra le diverse sfere di autonomia.
4. Al fine di raggiungere una migliore qualità dei servizi, il Comune delega proprie funzioni alla Comunità Montana.

ART. 6

TERRITORIO E SEDE COMUNALE

1. La Circostrizione del Comune è costituita da numero 21 borgate denominate:

Faldo - Piazza - Favari - Oliveto - Conio - Bacelega Parrocchia - Ponterotto - Stra' - Molino - Degolla - Canata - Martinetto - Calabria - Arma - Caneto - Fantinone - Villa - Costa Parrocchia - Araca' - Bonfigliara - Ricci;
e da una frazione geografica: Costa Bacelega, storicamente riconosciuta dalla comunità.
2. Il territorio del Comune si estende per Ha. 1172 confinante con i Comuni di : Borghetto d'Arroscia - Aquila d'Arroscia - Casanova Lerrone - Ortovero - Onzo - Nasino.
3. Il Palazzo civico, sede comunale è ubicato nella Piazza del Comune, a Ranzo Borgo, che è il Capoluogo.

4. Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono nella sede comunale. In casi del tutto eccezionali e per particolari esigenze, il Consiglio puo' riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede.

5. La modifica della denominazione delle Borgate e Frazioni o della sede Comunale puo' essere disposta dal Consiglio previa consultazione popolare.

ART. 7

ALBO PRETORIO

1. Il Consiglio comunale individua nel Palazzo civico apposito spazio da destinare ad "Albo Pretorio", per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla Legge, dallo Statuto e dai regolamenti.

2. La pubblicazione deve garantire l'accessibilita', l'integralita' e la facilita' di lettura.

3. Il Segretario cura l'affissione degli atti di cui al primo comma avvalendosi di un Messo comunale e, su attestazione di questo, ne certifica l'avvenuta pubblicazione.

ART. 8

STEMMA - GONFALONE E FASCIA TRICOLORE

1. Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome di Comune di RANZO, e con lo Stemma concesso con decreto del Presidente della Repubblica in data 7 maggio 1997.

Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, accompagnato dal Sindaco, si puo' esibire il gonfalone comunale nella foggia autorizzata dal Decreto del Presidente della Repubblica.

L'uso e la riproduzione di tali simboli per fini non istituzionali, sono vietati.

La Giunta puo' autorizzare l'uso e la riproduzione dello stemma del Comune per fini istituzionali soltanto se sussiste un pubblico interesse.

La fascia tricolore, che è distintivo del Sindaco, è completata dallo stemma della Repubblica e dallo stemma del Comune.

T I T O L O I I

ORDINAMENTO STRUTTURALE

O R G A N I

ART. 9

O R G A N I

1. Sono organi del Comune: Il Consiglio, la Giunta ed il Sindaco.
2. La posizione giuridica, lo status degli amministratori, le indennita' di funzione e i gettoni di presenza sono regolati dalla legge.

ART. 10

CONSIGLIO COMUNALE

1. Il Consiglio comunale, rappresentando l'intera comunita', determina l'indirizzo ed esercita il controllo politico-amministrativo.
2. Il Consiglio, costituito in conformita' alla Legge, ha autonomia organizzativa e funzionale.

ART. 11

COMPETENZE ED ATTRIBUZIONI

1. Il Consiglio comunale esercita le potesta' e le competenze previste dalla Legge e svolge le sue attribuzioni conformandosi ai principi, ai criteri, alle modalita' ed ai procedimenti stabiliti nel presente Statuto e nelle norme regolamentari.
2. Impronta l'azione complessiva dell'Ente ai principi di pubblicita', trasparenza e legalita' ai fini di assicurare il buon andamento e l'imparzialita'.
3. Nell'adozione degli atti fondamentali privilegia il metodo e gli strumenti della programmazione, perseguendo il raccordo con la programmazione Provinciale, Regionale e Statale.
4. Gli atti fondamentali devono contenere la individuazione degli obiettivi delle finalita' da raggiungere e la destinazione delle risorse e degli strumenti necessari all'azione da svolgere.
5. Ispira la propria azione al principio di solidarieta'.

ART. 12

SESSIONI - CONVOCAZIONI - PROGRAMMA DI GOVERNO

1. L'attività del Consiglio si svolge in sessioni ordinarie e straordinarie.
2. Ai fini della convocazione, sono considerate ordinarie le sedute nelle quali sono iscritte le proposte di deliberazione inerenti all'approvazione delle linee programmatiche del mandato, del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione.
3. Le sessioni ordinarie debbono essere convocate almeno cinque giorni prima del giorno stabilito; quelle straordinarie almeno tre. In caso d'eccezionale urgenza la convocazione può avvenire con un anticipo di almeno ventiquattro ore.
4. Il Consiglio è convocato dal Sindaco che formula l'ordine del giorno e ne presiede i lavori, secondo le norme del regolamento.
5. La convocazione è effettuata tramite avvisi scritti contenenti le questioni da trattare da consegnarsi a ciascun consigliere nel domicilio eletto nel territorio del Comune; la consegna deve risultare da dichiarazione del messo comunale. L'avviso scritto può prevedere anche una seconda convocazione da tenersi almeno due giorni dopo la prima.
6. L'integrazione dell'ordine del giorno, con altri argomenti da trattare in aggiunta a quelli per i quali è stata già effettuata la convocazione, è sottoposta alle medesime condizioni del comma precedente e può essere effettuata almeno ventiquattro ore prima.
7. L'elenco degli argomenti da trattare deve essere affisso nell'albo pretorio almeno entro i due giorni antecedenti a quello stabilito per la prima adunanza e deve essere adeguatamente pubblicizzato, in modo da consentire la più ampia partecipazione dei cittadini, mediante affissione di manifesti nelle Borgate.
8. La documentazione relativa alle pratiche da trattare deve essere messa a disposizione dei consiglieri comunali almeno quattro giorni prima della seduta nel caso di sessioni ordinarie, almeno due giorni prima in caso di sessioni straordinarie e almeno dodici ore prima in caso di eccezionale urgenza. Per il deposito del bilancio e del conto consuntivo si applicano le disposizioni e i tempi previsti dal regolamento di contabilità, approvato in applicato D.Lgs. 77/1995.
9. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Sino alle predette elezioni, le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vice-Sindaco. Le dimissioni, in ogni modo presentate dal Sindaco, diventano irrevocabili decorsi 20 giorni dalla loro presentazio-

ne. Trascorso tale termine si provvede allo scioglimento del Consiglio ed alla contestuale nomina di un commissario, conformemente alle leggi vigenti.

10. Entro centoventi giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, sono presentate dal Sindaco, sentita la Giunta, le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare durante il mandato politico - amministrativo.

11. Ciascun consigliere ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante la presentazione di appositi emendamenti, nei modi indicati nel regolamento del consiglio comunale.

12. Il consiglio definisce annualmente le linee programmatiche con l'approvazione della relazione previsionale e programmatica, del bilancio preventivo e del bilancio pluriennale che nell'atto deliberativo dovranno essere espressamente dichiarati coerenti con le predette linee, con adeguata motivazione degli eventuali scostamenti.

13. La verifica da parte del Consiglio dell'attuazione del programma avviene nel mese di settembre di ogni anno, contestualmente all'accertamento del permanere degli equilibri generali di bilancio previsto dall'art. 36, comma 2, del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77.

ART. 13

INTERVENTO DEI CONSIGLIERI PER LA VALIDITA' DELLE SEDUTE E DELIBERAZIONI

1. Il Consiglio delibera con l'intervento di almeno la meta' del numero dei consiglieri assegnati al Comune ed a maggioranza assoluta dei votanti, salvo i casi per i quali la Legge e il presente Statuto o il regolamento prevede una diversa maggioranza.

2. Quando la prima convocazione sia andata deserta non essendosi raggiunto il numero dei presenti di cui al precedente comma, alla seconda convocazione, che avra' luogo in altro giorno, le deliberazioni sono valide purché intervengano almeno quattro consiglieri.

ART. 14

C O M M I S S I O N I

1. Il Consiglio comunale puo' istituire nel suo seno Commissioni permanenti, temporanee o speciali.

2. Il regolamento disciplina il loro numero, le materie di competenza, il funzionamento e la loro composizione nel rispetto del criterio proporzionale.

3. Le commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori Sindaco, Assessori, Organismi associativi, funzionari e rappresentanti di forze sociali, politiche ed economiche per l'esame di specifici argomenti.

4. Le commissioni sono tenute a sentire il Sindaco e gli Assessori ogni qualvolta questi lo richiedano.

ART. 15

ATTRIBUZIONI DELLE COMMISSIONI

1. Compito delle Commissioni permanenti, temporanee e di quelle speciali e' l'esame di materie relative a questioni di carattere particolare o generale individuate dal Consiglio comunale.

2. Il regolamento dovra' disciplinare l'esercizio delle seguenti attribuzioni:

- a) la nomina del Presidente della Commissione;
- b) le procedure per l'esame e l'approfondimento di proposte di deliberazioni loro assegnate dagli organi del Comune;
- c) forme per l'esternazione dei pareri, in ordine a quelle iniziative sulle quali per determinazione dell'organo competente, ovvero in virtu' di previsione regolamentare, sia ritenuta opportuna la preventiva consultazione;
- d) metodi, procedimenti e termini per lo svolgimento di studi, indagini, ricerche ed elaborazione di proposte.

ART. 16

C O N S I G L I E R I

1. I consiglieri rappresentano l'intera comunita' alla quale costantemente rispondono.

2. E' consigliere anziano colui che ha ottenuto la maggior cifra individuale ai sensi dell'art. 72, 4° comma, del Testo Unico delle Leggi per la composizione e la elezione degli Organi delle amministrazioni comunali approvato con D.P.R. 16.5.1960 n. 50 con esclusione del Sindaco neo-eletto e dei candidati alla carica di Sindaco, proclamati consiglieri ai sensi dell'art. 7, comma 7, della Legge 25.3.1993, n. 81.

3. La mancata partecipazione a tre sedute consecutive ovvero a cinque sedute nell'anno solare, senza giustificato motivo, dà luogo all'avvio del procedimento per la dichiarazione della decadenza del consigliere con contestuale avviso all'interessato che può far pervenire le sue osservazioni entro 15 giorni dalla notifica dell'avviso. Trascorso tale termine la proposta di decadenza è sottoposta al Consiglio. Copia della delibera è notificata all'interessato entro dieci giorni.

4. Le dimissioni dalla carica di Consigliere sono presentate dal Consigliere medesimo ai rispettivi Consigli. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio, entro e non oltre 10 giorni, deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari.

ART. 17

DIRITTI E DOVERI DEI CONSIGLIERI

1. Le modalita' e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo del Consiglio comunale, previsti dalla Legge, sono disciplinati dal regolamento.

2. L'esame delle proposte di deliberazione e degli emendamenti, che incidono in modo sostanziale sulle stesse, e' subordinato all'acquisizione dei pareri previsti dalla Legge, in osservanza del " giusto procedimento".

3. Ciascun consigliere e' tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio comunale.

4. I consiglieri comunali hanno il diritto di ottenere dagli uffici del Comune, nonchè dalle aziende, Istituzioni o Enti dipendenti, tutte le informazioni utili all'espletamento del proprio mandato. Essi, nei limiti e con le forme stabiliti dal regolamento, hanno diritto di visionare gli atti e i documenti, anche preparatori e di conoscere ogni altro atto utilizzato ai fini dell'attività amministrativa e sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.

ART. 18

GRUPPI CONSIGLIARI

1. I Consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo quanto previsto nel regolamento e ne danno comunicazione al Segretario comunale. Qualora non si eserciti tale facolta' o nelle more della designazione, i Capigruppo sono individuati nei consiglieri, non componenti la Giunta, che abbiano riportato il maggior numero di voti per ogni lista.

2. Il regolamento puo' prevedere la conferenza dei Capigruppo e le relative attribuzioni.

ART. 19

GIUNTA COMUNALE

1. La Giunta e' l'organo di governo del Comune.

2. Impronta la propria attivita' ai principi della collegialita', della trasparenza e della efficienza.

3. Adotta tutti gli atti concreti, idonei al raggiungimento degli obiettivi, delle finalita' dell'Ente nel quadro degli indirizzi generali ed in attuazione degli atti fondamentali approvati dal Consiglio comunale.

ART. 20

NOMINA E PREROGATIVE

1. La Giunta e' nominata dal Sindaco che ne da' comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione.

2. I requisiti per la nomina, le cause di incompatibilita', la posizione giuridica, lo status dei componenti l'organo e gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla Legge.

3. Oltre i casi di incompatibilita' previsti al comma secondo, non possono far parte della Giunta gli ascendenti ed i discendenti, l'adottante e l'adottato, i fratelli, i coniugi e gli affini fino al 3° grado del Sindaco.

ART. 21

C O M P O S I Z I O N E

1. La Giunta e' composta dal Sindaco e da un minimo di due ad un massimo di quattro Assessori, compreso il vicesindaco che deve comunque essere nominato tra i consiglieri.

2. Gli assessori sono scelti normalmente tra i consiglieri, possono tuttavia essere nominati assessori esterni al Consiglio tra i cittadini non consiglieri, purchè eleggibili ed in possesso di documentati requisiti di prestigio, professionalità e competenza amministrativa.

3. Gli assessori esterni partecipano al Consiglio, senza diritto di voto, per illustrare argomenti concernenti la propria delega.

ART. 22

NOMINA DELLA GIUNTA

1. Il Sindaco nomina la Giunta indicando tra gli assessori il Vice - Sindaco.

2. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio.

ART. 23

FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA

1. La Giunta e' convocata e presieduta dal Sindaco che stabilisce l'Ordine del giorno, tenuto anche conto degli argomenti proposti dai singoli Assessori.
2. Le modalita' di convocazione e di funzionamento sono stabilite dalla Giunta stessa.
3. Le sedute della Giunta sono segrete.

ART. 24

COMPETENZE DELLA GIUNTA

- 1) La Giunta collabora con il Sindaco nell'Amministrazione del Comune e compie gli atti che, ai sensi di legge o del presente Statuto, non siano riservati al Consiglio e non rientrino nelle competenze attribuite al Sindaco, al Segretario comunale, o ai responsabili dei servizi comunali.
- 2) La Giunta opera in modo collegiale, da' attuazione agli indirizzi generali espressi dal Consiglio comunale e svolge attivita' propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.
- 3) La Giunta, in particolare, nell'esercizio delle attribuzioni delle funzioni di governo e delle funzioni amministrative:
 - a) propone al Consiglio i Regolamenti;
 - b) approva i progetti, i programmi esecutivi e tutti i provvedimenti che non comportano impegni di spesa sugli stanziamenti di bilancio e che non siano riservati, dalla legge o dal regolamento di contabilita', ai responsabili dei servizi comunali;
 - c) elabora le linee di indirizzo e predispone le proposte di provvedimento, da sottoporre alle determinazioni del Consiglio;
 - d) assume attivita' di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione e di decentramento;
 - e) modifica le tariffe, mentre elabora e propone al Consiglio i criteri per la determinazione di quelle nuove;
 - f) nomina i membri delle Commissioni per i concorsi pubblici, su proposta del responsabile del servizio interessato;
 - g) propone i criteri generali per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere ad Enti e persone;
 - h) approva i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio Comunale;
 - i) dispone l'accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni;
 - l) fissa la data dei comizi per i referendum e costituisce l'ufficio comunale per le elezioni, cui e' rimesso l'accertamento della regolarita' del procedimento;
 - m) esercita, previa determinazione dei costi e individuazione dei mezzi, funzioni delegate dalla Provincia, Regione, e Stato, quando non espressamente attribuite dalle legge e/o dallo Statuto ad altroorgano;
 - n) approva gli accordi di contrattazione decentrata;
 - o) decide in ordine alle controversie sulle competenze funzionali che potrebbero sorgere fra gli organi della gestione del Comune;
 - p) fissa ai sensi del regolamento e degli accordi decentrati, i parametri, gli standard e i carichi funzionali di lavoro per misurare la produttivita' dell'apparato;
 - q) determina, sentito il revisore dei conti, i misuratori ed i

modelli di rilevazione del controllo interno di gestione, secondo i principi stabiliti dal Consiglio.

ART. 25
DELIBERAZIONI DEGLI ORGANI COLLEGIALI

1. Gli organi collegiali deliberano validamente con l'intervento della meta' dei componenti assegnati ed a maggioranza dei voti. Sono fatte salve maggioranze speciali previste espressamente dalle Leggi e dallo Statuto.

2. Tutte le deliberazioni sono assunte, di regola, con votazione palese. Sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facolta' discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualita' soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questi svolta.

3. Le sedute del Consiglio e delle Commissioni consiliari, di cui al precedente art. 14, sono pubbliche. Nel caso in cui debbono essere formulate valutazioni ed apprezzamenti su "persone", il Presidente dispone la trattazione dell'argomento in "seduta privata".

4. L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione, il deposito degli atti e la verbalizzazione delle sedute del Consiglio e della Giunta sono curate dal Segretario comunale, secondo le modalita' ed i termini stabiliti dal regolamento. Il Segretario comunale non partecipa alle sedute, quando si trova in uno dei casi di incompatibilita'. In tal caso e' sostituito in via temporanea da un componente del collegio nominato dal Presidente.

5. I verbali delle sedute sono firmati dal Presidente e dal Segretario.

ART. 26

S I N D A C O

1) Il Sindaco è eletto direttamente dai cittadini secondo le modalità stabilite dalla legge, che disciplina altresì anche i casi di ineleggibilità, di incompatibilità, lo stato giuridico e le cause di cessazione dalla carica.

2) Il Sindaco rappresenta il Comune ed è l'organo responsabile dell'amministrazione, sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi, impartisce direttive al Segretario comunale, ai responsabili degli Uffici, in ordine a gli indirizzi amministrativi e della gestione, nonché sull'esecuzione degli atti.

3) Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle Leggi, dallo statuto, dai Regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali o regionali attribuite al Comune. Il Sindaco ha inoltre competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e di controllo sull'attività degli assessori, dei consiglieri da lui espressamente delegati allo svolgimento di funzioni proprie, e delle strutture gestionali ed esecutive.

4) Il Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni.

5) Il Sindaco è inoltre competente, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale, nell'ambito dei criteri indicati

dalla Regione, sentite le categorie interessate, a coordinare gli orari degli esercizi e dei servizi pubblici, nonché previo accordo con i responsabile, territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, degli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici, localizzati sul territorio, considerando i bisogni delle popolazioni interessate.

6) Al Sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente Statuto e dai regolamenti attribuzioni quale organo di amministrazione, di vigilanza e poteri di autoregolazione delle competenze connesse all'Ufficio.

ART. 27

ATTRIBUZIONI DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Sindaco ha la rappresentanza generale dell'Ente, può delegare le sue funzioni o parte di esse ai singoli Assessori o Consiglieri, è l'Organo responsabile dell'Amministrazione del Comune, in particolare il Sindaco:

- a) dirige e coordina l'attività politica e amministrativa del Comune nonché l'attività della Giunta e dei singoli assessori;
- b) promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge, sentito il Consiglio Comunale;
- c) convoca i comizi per i referendum previsti dall'art. 6 della legge 142/90 e sue successive modificazioni ed integrazioni;
- d) adotta le ordinanze contingibili ed urgenti previste dalla legge;
- e) nomina il Segretario comunale, scegliendolo nell'apposito albo;
- f) nomina e revoca i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, in base ad esigenze effettive e verificabili.

ART. 28

ATTRIBUZIONI DI VIGILANZA

1) Il Sindaco nell'esercizio delle sue funzioni di vigilanza acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi le informazioni e gli atti, anche riservati, e può disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le Aziende speciali, le Istituzioni, le società per azioni, appartenenti al Comune, tramite i rappresentanti legali delle stesse, informandone il Consiglio Comunale;

2) Il Sindaco compie gli atti conservativi dei diritti del Comune e promuove direttamente, o avvalendosi del Segretario Comunale le indagini e le verifiche amministrative sull'intera attività del Comune. Per l'esercizio di queste funzioni il Sindaco può avvalersi della collaborazione di Consiglieri Comunali specificamente delegati.

3) Il Sindaco promuove e assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e le società per azioni, di cui al precedente comma 1, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.

ART. 29

ATTRIBUZIONI DI ORGANIZZAZIONE

Il Sindaco nelle sue funzioni di organizzazione:

- a) stabilisce gli argomenti all'ordine del giorno delle sedute del Consiglio comunale, ne dispone la convocazione e lo presiede. Provvede alla convocazione quando la richiesta è formulata da almeno un quinto dei consiglieri.
- b) esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare dal Sindaco presiede i doveri, nei limiti previsti dalle leggi;
- c) propone argomenti da trattare in Giunta, ne dispone la convocazione e la presiede;
- d) riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al Consiglio quando ed in quanto di competenza consiliare.

ART. 30

VICE - SINDACO

1. Il Vice Sindaco sostituisce, in tutte le sue funzioni, Il Sindaco temporaneamente assente, impedito o sospeso dall'esercizio delle funzioni, ai sensi dell'art. 15, comma 4 - bis, della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni.
2. In caso di assenza o impedimento del Vice Sindaco, alla sostituzione del Sindaco provvede l'assessore più anziano di età.
3. Nel caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, le funzioni dello stesso sono svolte dal Vice Sindaco sino alla elezione del nuovo Sindaco.

ART. 31

DECADENZA DELLA GIUNTA - MOZIONE DI SFIDUCIA

1. Le dimissioni, l'impedimento permanente, la rimozione o il decesso del Sindaco comportano la decadenza della Giunta.
2. Il Sindaco e la Giunta cessano, altresì, dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.
3. La mozione deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, depositata presso la segreteria che provvede a notificarla al Sindaco, agli assessori ed ai capigruppo consiliari, entro le 24 ore successive.
4. La convocazione del Consiglio per la discussione della mozione deve avvenire non prima di 10 giorni e non oltre 30 giorni dalla sua presentazione.
5. L'approvazione della mozione di sfiducia comporta la cessazione immediata dalla carica del Sindaco e della Giunta.
6. Il Segretario comunale informa il Prefetto per gli adempimenti di competenza.

T I T O L O I I I

ORGANI BUROCRATICI ED UFFICI

C A P O I

SEGRETARIO COMUNALE

ART. 32

IL SEGRETARIO COMUNALE

1. Il Segretario Comunale è nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente ed è scelto nell'apposito albo.
2. Il Consiglio Comunale può approvare la stipulazione di convenzioni con altri Comuni per la gestione consortile dell'Ufficio del Segretario Comunale.
3. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del Segretario comunale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.
4. Il Segretario comunale, nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco, presta consulenza giuridica agli Organi del comune, ai singoli Consiglieri ed agli uffici.

ART. 33

DELLE FUNZIONI DEL SEGRETARIO COMUNALE

1. Il Segretario comunale partecipa alle riunioni di Giunta e del Consiglio e ne redige i verbali, che sottoscrive insieme al Sindaco.
2. Il Segretario comunale può partecipare a commissioni di studio e di lavoro interne all'Ente e, con l'autorizzazione del Sindaco, a quelle esterne; egli, su richiesta, formula i pareri ed espone valutazioni di ordine tecnico - giuridiche al Consiglio Comunale, al Sindaco, alla Giunta comunale, agli Assessori e ai singoli Consiglieri comunali.
3. Il Segretario comunale riceve dai consiglieri le richieste di trasmissione delle deliberazioni della Giunta soggette a controllo eventuale del difensore civico.
4. Il Segretario comunale presiede l'ufficio comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni popolari e dei referendum. Riceve le dimissioni del Sindaco, degli Assessori o dei Consiglieri, le proposte di revoca e la mozione di sfiducia. Il Segretario comunale roga i contratti del Comune, nei quali l'Ente è parte, quando non sia necessaria l'assistenza di un notaio, e autentica le scritture private, gli atti unilaterali nell'interesse dell'Ente, ed esercita ogni altra funzione, attribuitagli dallo Statuto e dai regolamenti o conferitagli dal Sindaco.

C A P O I I

UFFICI E PERSONALE

ART. 34

PRINCIPI STRUTTURALI ED ORGANIZZATIVI

1. L'organizzazione del Comune si esplica mediante il perseguimento di obiettivi specifici e deve essere improntata ai seguenti principi:

- a) un'organizzazione del lavoro per progetti, obiettivi e programmi;
- b) l'analisi e l'individuazione delle produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia dell'attività svolta da ciascun elemento dell'apparato;
- c) l'individuazione di responsabilità strettamente collegata all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;
- d) il superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro ed il conseguimento della massima flessibilità delle strutture e del personale e della massima collaborazione tra gli uffici.

ART. 35

ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE

1) Il Comune disciplina e determina con appositi atti la dotazione organica del personale e, in conformità alle norme del presente statuto, l'organizzazione dei servizi e degli uffici sulla base della distinzione tra funzione pubblica e di controllo attribuita al Consiglio comunale, al Sindaco e alla Giunta e funzione della gestione amministrativa attribuita ai responsabili degli uffici e dei servizi.

2) Gli uffici sono organizzati secondo i principi di autonomia, trasparenza ed efficienza e criteri di funzionalità, economicità e flessibilità della struttura.

3) I servizi e gli uffici operano sulla base dell'individuazione delle esigenze dei cittadini, adeguando costantemente la propria azione amministrativa e i servizi offerti, verificandone la rispondenza ai bisogni e l'economicità.

4) Gli orari dei servizi aperti al pubblico sono fissati per il migliore soddisfacimento delle esigenze dei cittadini.

ART. 36

REGOLAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

1) Il Comune attraverso il Regolamento di organizzazione stabilisce le norme generali per l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici e dei servizi, ed in particolare le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti reciproci e tra uffici e servizi e tra questi e gli organi amministrativi.

2) I regolamenti si uniformano al principio secondo cui agli Organi di governo è attribuita la funzione politica di indirizzo e di controllo, intesa come potestà di stabilire in piena autonomia obiettivi e finalità dell'azione amministrativa in ciascun settore e di verificarne il conseguimento, ai funzionari responsabili spetta, ai fini del perseguimento degli obiettivi assegnati, il

compito di definire, congruamente con i fini istituzionali, gli aspetti operativi e la gestione amministrativa, tecnica e contabile secondo i principi di professionalità e responsabilità.

3) L'organizzazione del Comune si articola in unità operative che sono aggregate secondo criteri di omogeneità, in strutture progressivamente più ampie, come disposto dall'apposito regolamento, anche mediante il ricorso a strutture trasversali e di staff intersettoriali.

4) Il Comune recepisce ed applica gli accordi collettivi nazionali stipulati nelle forme di legge e tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti, stipulando con le rappresentanze sindacali gli accordi collettivi decentrati ai sensi delle norme di legge in vigore.

ART. 37

DIRITTI E DOVERI DEI DIPENDENTI

1) I dipendenti comunali, inquadrati in ruoli organici e ordinati secondo qualifiche funzionali in conformità alla disciplina sullo stato giuridico e il trattamento economico stabilito dalla legge e dagli accordi collettivi nazionali, svolgono la propria attività al servizio e nell'interesse dei cittadini.

2) Ogni dipendente è tenuto ad assolvere con correttezza e tempestività agli incarichi di competenza dei relativi uffici e servizi e, nel rispetto delle competenze dei rispettivi ruoli, a raggiungere gli obiettivi assegnati. Il dipendente è direttamente responsabile verso il Responsabile degli uffici e dei servizi e l'Amministrazione, degli atti compiuti e dei risultati conseguiti nell'esercizio delle proprie funzioni.

3) Il Regolamento di organizzazione determina le condizioni ed i modi con i quali il Comune promuove l'aggiornamento e l'elevazione professionale del personale, assicura condizioni di lavoro idonee a preservarne la salute e l'integrità psicofisica e garantisce pieno ed effettivo esercizio delle libertà e dei diritti sindacali.

4) L'approvazione del ruolo dei tributi e dei canoni, la stipulazione, in rappresentanza del Comune dei contratti già approvati, compete al personale responsabile delle singole aree e dei diversi servizi, nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco e dagli organi collegiali.

5) Il personale di cui al precedente comma provvede al rilascio delle autorizzazioni commerciali, di polizia amministrativa, delle concessioni edilizie e alla pronuncia delle ordinanze di natura non contingibile ed urgente.

6) Il regolamento di organizzazione individua forme e modi di gestione della tecnostruttura comunale.

ART. 38

RESPONSABILI DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

1) I responsabili degli uffici e dei servizi sono individuati nel regolamento di organizzazione e nel regolamento organico del personale.

2) I responsabili provvedono ad organizzare gli uffici ed i servizi ad essi assegnati in base alle indicazioni ricevute dal Segretario Comunale secondo le direttive del Sindaco o suo delegato e della Giunta Comunale.

3) I responsabili degli uffici e dei servizi, nell'ambito delle competenze loro assegnate, provvedono a gestire le attività

dell'Ente e ad attuare le direttive e a raggiungere gli obiettivi indicati dal Sindaco e dalla Giunta Comunale.

ART. 39

FUNZIONI DEI RESPONSABILI DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

1) I responsabili degli uffici e dei servizi stipulano in rappresentanza dell'Ente i contratti già deliberati, approvano i ruoli dei tributi e dei canoni, gestiscono le procedure di appalto e di concorso e provvedono agli atti di gestione finanziaria, compresa l'assunzione degli impegni di spesa.

2) Essi provvedono altresì al rilascio delle autorizzazioni o concessioni e svolgono inoltre le seguenti funzioni:

a) presiedono le commissioni di gara o di concorso, assumono la responsabilità dei relativi procedimenti e propongono alla Giunta la designazione degli altri membri;

b) rilasciano le attestazioni e le certificazioni;

c) emettono le comunicazioni, i verbali, le diffide e ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza, compresi, ad esempio, i bandi di gara e gli avvisi di pubblicazione degli strumenti urbanistici;

d) provvedono alle autenticazioni ed alle legalizzazioni;

e) pronunciano le ordinanze dei manufatti abusivi e ne curano l'esecuzione;

f) emettono le ordinanze di ingiunzione di pagamento di sanzioni amministrative e dispongono l'applicazione delle sanzioni accessorie nell'ambito delle direttive impartite dal Sindaco;

g) pronunciano le altre ordinanze previste dalle norme di legge o di regolamento ad eccezione di quelle previste dall'art. 38 della legge 8 giugno 1990 n. 142;

h) promuovono i procedimenti disciplinari nei confronti del personale ad essi sottoposto e adottano le sanzioni, nei limiti previsti dalla legge e dal regolamento;

i) provvedono a dare pronta esecuzione alle deliberazioni della Giunta e del Consiglio e alle direttive impartite dal Sindaco;

j) autorizzano le prestazioni di lavoro straordinario, le ferie, i recuperi le missioni del personale dipendente secondo le direttive impartite dal Sindaco;

k) concedono le licenze agli obiettori di coscienza in servizio presso il Comune;

l) rispondono, nei confronti del Sindaco del mancato raggiungimento degli obiettivi loro assegnati.

3. I responsabili degli uffici e dei servizi possono delegare le funzioni che precedono al personale ad essi sottoposto, pur rimanendo pienamente responsabili del regolare adempimento dei compiti loro assegnati.

4. Il Sindaco può delegare ulteriori funzioni, non previste dal presente Statuto e dai regolamenti, impartendo contestualmente le necessarie direttive per il loro corretto espletamento.

ART. 40

INCARICHI DIRIGENZIALI E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

1. La Giunta comunale, nelle forme, con i limiti e le modalità previste dalla legge, e dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, può deliberare al di fuori della dotazione organica l'assunzione con contratto a tempo determinato di personale dirigenziale o di alta specializzazione, nel caso in cui tra i dipendenti del Comune non siano presenti analoghe professiona

lità.

2. La Giunta comunale nel caso di vacanza del posto o per altri gravi motivi può assegnare, con le forme e i modi previsti dal Regolamento, la titolarità di uffici e servizi a personale assunto con contratto a tempo determinato o incaricato con contratto di lavoro autonomo ai sensi dell'art. 6, comma 4 della legge 15 maggio 1997, n. 127.

3. I contratti a tempo determinato non possono essere trasformati a tempo indeterminato, salvo che non lo consentono apposite norme di legge.

ART. 41

COLLABORAZIONI ESTERNE

1. Il regolamento di organizzazione può prevedere collaborazioni esterne, ad alto contenuto di professionalità, con rapporto di lavoro autonomo, per obiettivi determinati e con convenzione a termine.

2. Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti estranei all'amministrazione devono stabilire, che non potrà essere superiore alla durata del programma, ed i criteri per il relativo trattamento economico.

ART. 42

UFFICIO DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO

1. Il regolamento di organizzazione può prevedere la costituzione di uffici di indirizzo e di controllo posti alle dirette dipendenze del Sindaco, della Giunta comunale o degli Assessori, per le funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, costituiti da dipendenti dell'Ente o da collaboratori e sternali assunti a tempo determinato, purchè l'Ente non sia dissestato e/o non versi nelle condizioni di cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 504/92.

CAPO III

LA RESPONSABILITA'

ART. 43

RESPONSABILITA' VERSO IL COMUNE

1. Gli Amministratori e i dipendenti comunali sono tenuti a risarcire al Comune i danni derivanti da violazioni di obblighi di servizio.

2. Il Sindaco, Il Segretario comunale, il Responsabile del servizio che vengono a conoscenza, direttamente od in seguito a rapporto cui sono tenuti gli organi inferiori di fatti che diano responsabilità ai sensi del 1 comma, devono farne denuncia al procuratore della Corte dei conti, indicando tutti gli elementi raccolti per l'accertamento della responsabilità e la determinazione dei danni.

3. Qualora il fatto sia imputabile al Segretario comunale o ad un responsabile di servizio la denuncia è fatta a cura del Sindaco.

ART. 44

RESPONSABILITA' VERSO TERZI

1. Gli Amministratori, il Segretario e i dipendenti del Comune che, nell'esercizio delle funzioni loro conferite dalle leggi, dai regolamenti e dal presente statuto, cagionino ad altri, per dolo o colpa grave, un danno ingiusto sono personalmente obbligati a risarcirlo.
2. Nel caso il Comune abbia corrisposto al terzo l'ammontare del danno cagionato dall'Amministratore, dal Segretario comunale o dal dipendente, si rivale agendo contro questi ultimi a norma del precedente art. 43.
3. La responsabilità personale, dell'Amministratore comunale, del Segretario Comunale, del dipendente comunale, che abbia violato diritti di terzi, sussiste sia nel caso di adozione di atti o di compimento di operazioni, sia nel caso di omissioni o nel ritardo ingiustificato di atti od operazioni al cui compimento l'Amministratore o il dipendente siano obbligati per legge o per regolamento.
4. Quando la violazione del diritto sia derivata da atti od operazioni di Organi Collegiali del Comune, son responsabili in solido il Presidente, i membri del collegio che hanno partecipato all'atto od operazione. La responsabilità è esclusa per coloro che abbiano fatto constare nel verbale il proprio dissenso.

ART. 45

RESPONSABILITA' DEI CONTABILI

1. Il Tesoriere ed ogni altro contabile che abbia maneggio di denaro del Comune o sia incaricato della gestione di beni comunali, nonche' chiunque ingerisca senza legale autorizzazione, nel maneggio del denaro del Comune, deve rendere conto della gestione ed e' soggetto alle responsabilita' stabilite nelle norme di Legge e di Regolamento.

TITOLO IV

ATTIVITA' AMMINISTRATIVA

ART. 46

OBIETTIVI DELLA ATTIVITA' AMMINISTRATIVA

1. Il Comune uniforma la propria attivita' amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione, di trasparenza, di efficienza, di economicita', di imparzialita' e di semplicita' nelle procedure.
2. Gli organi istituzionali del Comune e i dipendenti responsabili dei settori dei servizi sono tenuti a provvedere sulle istanze nei modi e nei termini stabiliti dalla Legge, dal presente Statuto e dai Regolamenti di attuazione.
3. Il Comune ha lo scopo di soddisfare le esigenze dei cittadini, attua le forme di partecipazione previste dal presente statuto e forme di cooperazione con altri Comuni e con la Provincia.

ART. 47

SERVIZI PUBBLICI COMUNALI

1. Il Comune puo' istituire e gestire servizi pubblici essenziali, che abbiano per oggetto produzione di beni e servizi o l'esercizio di attivita' volte a perseguire lo sviluppo economico e civile della comunita' locale.
2. I servizi da gestire con diritto di privativa sono stabiliti dalla Legge.

ART. 48

FORME DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI COMUNALI

1. Il Consiglio Comunale puo' deliberare l'istituzione e l'esercizio dei servizi pubblici nelle seguenti forme:
 - a) - in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire un'istituzione o una azienda;
 - b) in concessione a terzi quando esistano ragioni tecniche, economiche e di opportunita' sociale;
 - c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;
 - d) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi senza rilevanza imprenditoriale;
 - e) a mezzo di società per azioni o società a responsabilità limitata, a prevalente capitale pubblico locale, nel caso si renda opportuna, in relazione alla natura dei servizi da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati;
 - f) a mezzo di convenzioni o consorzi, accordi di programma, unioni di Comuni, e di ogni altra forma consentita dalla legge.
2. Il Comune può partecipare a società per azioni, a prevalente capitale pubblico locale, per la gestione di servizi che la legge non riserva in via esclusiva al Comune.
3. Il Comune può dare impulso e partecipare, anche in via indiretta, ad attività economiche connesse ai suoi fini istituzionali avvalendosi dei principi e degli strumenti di diritto comune.
4. I poteri, ad eccezione del referendum, che il presente statuto riconosce ai cittadini nei confronti degli atti del Comune sono estesi anche agli atti delle aziende speciali, delle istituzioni e delle società di capitale a maggioranza pubblica.

ART. 49

AZIENDE SPECIALI

1. Il Consiglio comunale può deliberare la costituzione di aziende speciali, dotate di personalità giuridica.
2. Le aziende speciali informano la loro attività a criteri di trasparenza, di efficacia, di efficienza e di economicità e hanno l'obbligo del pareggio finanziario ed economico da conseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.
3. I servizi di competenza delle aziende speciali possono essere esercitate anche al di fuori del territorio comunale, previa stipulazione di accordi tesi a garantire l'economicità e la migliore qualità dei servizi resi.

ART. 50

STRUTTURA DELLE AZIENDE SPECIALI

1. Lo Statuto delle aziende speciali ne disciplina la struttura, le attività ed i controlli.
2. Sono organi delle aziende speciali il Consiglio di amministrazione, il Presidente, il Direttore e il revisore del conto.
3. Il Presidente e gli Amministratori delle aziende speciali sono nominati dal Sindaco fra le persone, in possesso dei requisiti di eleggibilità a Consigliere comunale, dotate di specifica competenza tecnica o amministrativa per studi compiuti, per funzioni esercitate presso aziende pubbliche o private o per uffici rispetti.
4. Il Direttore è assunto per pubblico concorso, salvo i casi previsti dal Testo unico 2578/25, in presenza dei quali si può procedere alla chiamata diretta.
5. Il Consiglio comunale provvede alla nomina del Collegio dei revisori dei conti, al conferimento del capitale di dotazione e determina gli indirizzi e le finalità dell'amministrazione delle aziende, compresi i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi.
6. Il Consiglio comunale approva i bilanci delle aziende annuali e pluriennali, i programmi ed i conti consuntivi delle aziende speciali ed esercita la vigilanza sul loro operato.
7. Gli amministratori delle aziende speciali possono essere revocati solo per gravi violazioni di legge o quando decadono i requisiti per l'elezione a Consigliere comunale, documentata inefficienza o difformità rispetto agli indirizzi e alle finalità dell'amministrazione approvati dal Consiglio comunale.

ART. 51

ISTITUZIONI

1. Le istituzioni sono organismi strumentali del Comune privi di personalità giuridica, ma dotate di autonomia gestionale.
2. Sono organi delle istituzioni il Consiglio di Amministrazione, il Presidente e il Direttore.
3. Gli organi dell'istituzione sono nominati dal Sindaco che può revocarli per gravi violazioni di legge o quando decadono i requisiti per l'elezione a Consigliere Comunale, documentata inefficienza o difformità rispetto agli indirizzi e alle finalità dell'amministrazione.
4. Il Consiglio comunale determina gli indirizzi e le finalità

dell'amministrazione delle istituzioni, compresi i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni o servizi, approva i bilanci annuali e pluriennali, i programmi ed i conti consuntivi ed esercita la vigilanza sul loro operato.

5. Il Consiglio di amministrazione gestisce l'istituzione, deliberando nell'ambito delle finalità e degli indirizzi approvati dal Consiglio comunale e secondo le modalità organizzative e funzionali previste dal regolamento.

6. Il regolamento può prevedere forme di partecipazione dei cittadini o degli utenti alla gestione o al controllo dell'istituzione.

ART. 52

SOCIETA' PER AZIONI O A RESPONSABILITA' LIMITATA.

1. Il Consiglio comunale può approvare la partecipazione del Comune a società per azioni o società a responsabilità limitata per la gestione dei servizi pubblici, eventualmente provvedendo alla loro costituzione.

2. In presenza di servizi pubblici di primaria importanza la partecipazione del Comune, unitamente a quella di altri, eventuali, Enti pubblici, sarà obbligatoriamente maggioritaria.

3. L'atto costitutivo, lo Statuto o l'acquisto di quote o azioni devono essere approvati dal Consiglio comunale e deve in ogni caso essere garantita la presenza dei soggetti pubblici nel Consiglio di Amministrazione.

4. Il Comune sceglie i propri rappresentanti tra persone di specifica competenza tecnica e professionale e nel concorrere agli atti di gestione considera gli interessi dei consumatori e degli utenti.

5. I Consiglieri comunali non possono essere nominati nei Consigli di Amministrazione delle società per azioni o a responsabilità limitata.

6. Il Sindaco o un suo delegato, scelto tra i componenti del Consiglio Comunale, partecipa all'assemblea dei soci in rappresentanza del Comune.

7. Il Consiglio comunale provvede a verificare annualmente l'andamento delle società per azioni o a responsabilità limitata e a controllare che l'interesse della collettività sia adeguatamente tutelato nell'ambito dell'attività esercitata dalle società medesime.

ART. 53

CONVENZIONI

1. Il Consiglio comunale, su proposta della Giunta, delibera apposite convenzioni, da stipularsi con Amministrazioni statali, regionali, altri Enti pubblici o privati, allo scopo di fornire in modo coordinato servizi pubblici.

2. Le convenzioni stabiliscono i fini, la durata, le forme di consultazione degli Enti o Amministrazioni contraenti, i loro rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie.

ART. 54

CONSORZI

1. Il Comune può partecipare alla costituzione con altri Enti locali di Consorzi per la gestione associata di uno o più servizi, secondo le norme previste per le aziende speciali in quanto applicabili.
2. Per questo fine il Consiglio comunale approva, a maggioranza assoluta dei Consiglieri, una convenzione ai sensi del precedente art. 53, unitamente allo statuto del Consorzio.
3. La convenzione deve prevedere l'obbligo, a carico del Consorzio, della trasmissione al Comune degli atti fondamentali, che dovranno essere pubblicati nei modi indicati all'art. 7 del presente Statuto.

ART. 55

ACCORDI DI PROGRAMMA

1. Il Comune si fa parte attiva per raggiungere accordi di programma per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di comuni, di province e regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o comunque di due o più tra i soggetti predetti.
2. Gli accordi di programma sono disciplinati dalla legge.

T I T O L O V

CONTROLLO INTERNO

ART. 56

PRINCIPI E CRITERI

1. Il Bilancio di previsione, il Conto consuntivo e gli altri documenti contabili dovranno favorire una lettura per programmi ed obiettivi affinché siano consentiti, oltre al controllo finanziario contabile, anche quello sulla gestione e quello relativo all'efficacia dell'azione del Comune.
2. L'attività di revisione potrà comportare proposte al Consiglio comunale in materia di gestione economico-finanziaria dell'Ente. È facoltà del Consiglio richiedere agli organi e agli uffici competenti specifici pareri e proposte in ordine agli aspetti finanziari ed economici della gestione e di singoli atti fondamentali, con particolare riguardo all'organizzazione ed alla gestione dei servizi.
3. Le norme regolamentari disciplinano gli aspetti organizzativi e funzionali dell'Ufficio del revisore del conto e ne specificano le attribuzioni di controllo, di impulso di proposta e di garanzia, con l'osservanza della Legge, dei principi civilistici concernenti il controllo delle società per azioni e del presente Statuto.
4. Nello stesso regolamento verranno individuate forme e procedure per un corretto ed equilibrato raccordo operativo-funzionale tra la sfera di attività del revisore e quella degli organi e degli uffici dell'Ente.

ART. 57

REVISORE DEL CONTO

1. Il revisore del conto, oltre a possedere requisiti prescritti dalle norme sull'ordinamento delle autonomie locali, deve possedere quelli di eleggibilita' fissati dalla Legge per l'elezione a Consigliere comunale e non ricadere nei casi di incompatibilita' previsti dalla stessa.

2. Il regolamento potra' prevedere ulteriori cause di incompatibilita', al fine di garantire la posizione di imparzialita' ed indipendenza. Saranno altresì disciplinate con il regolamento le modalita' di revoca e di decadenza, applicando, in quanto compatibili, le norme del Codice Civile relative ai SindacidelleS.P.A.

3. Nell'esercizio delle sue funzioni, con modalita' e limiti definiti nel regolamento, il revisore avra' diritto di accesso agli atti e documenti connessi alla sfera delle sue competenze.

ART. 58

CONTROLLO DI GESTIONE

1. Per definire in maniera compiuta il complessivo sistema dei controlli interni dell'Ente il regolamento individua metodi, indicatori e parametri quali strumenti di supporto per le valutazioni di efficacia, efficienza ed economicita' dei risultati con seguiti rispetto ai programmi ed ai costi sostenuti.

2. La tecnica del controllo di gestione deve costruire misuratori idonei ad accertare periodicamente:

- a) la congruita' delle risultanze rispetto alle previsioni;
- b) la quantificazione economica dei costi sostenuti per la verifica di coerenza con i programmi approvati;
- c) il controllo di efficacia ed efficienza dell'attivitaa amministrativa svolta;
- d) l'accertamento degli eventuali scarti negativi fra progettato e realizzato ed individuazione delle relative responsabilita'.

TITOLO VI

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE - DIFENSORE CIVICO

CAPO I

PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI - RIUNIONI - ASSEMBLEE - CONSULTAZIONI - ISTANZE E PROPOSTE

ART. 59

PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI

1. Il Comune garantisce l'effettiva partecipazione democratica di tutti i cittadini all'attività politico - amministrativa, economica e sociale della comunità anche su base di Borgate e Frazioni. Considera, a tale fine, con favore, il costituirsi di ogni associazione intesa a concorrere con metodo democratico alla predetta attività.

2. Nell'esercizio delle sue funzioni e nella formazione ed attuazione dei propri programmi gestionali il Comune assicura la partecipazione dei cittadini, dei sindaci e delle altre organizzazioni sociali.

3. Ai fini di cui al comma precedente l'amministrazione comunale favorisce:

a) le assemblee e consultazioni sulle principali questioni di scelta.

b) L'iniziativa popolare in tutti gli ambiti consentiti dalle leggi vigenti.

4. L'Amministrazione comunale garantisce in ogni circostanza la libertà, l'autonomia e l'uguaglianza di trattamento di tutti i gruppi ed organismi.

5. Nel procedimento relativo all'adozione di atti che incidano su situazioni giuridiche soggettive vanno garantite forme di partecipazione degli interessati secondo le modalità stabilite dall'apposito regolamento sulla disciplina del procedimento amministrativo, nell'osservanza dei principi stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241.

ART. 60

RIUNIONI E ASSEMBLEE

1. Il diritto di promuovere riunioni e assemblee in piena libertà e autonomia appartiene a tutti i cittadini, gruppi e organismi sociali a norma della Costituzione, per il libero svolgimento in forme democratiche delle attività politiche, sociali, culturali, sportive e ricreative.

2. L'amministrazione comunale ne facilita l'esercizio mettendo eventualmente a disposizione di tutti i cittadini, gruppi e organismi sociali a carattere democratico che si riconoscono nei principi della Costituzione repubblicana, che ne facciano richiesta, le sedi ed ogni altra struttura e spazio idonei.

Le condizioni e le modalità d'uso, appositamente deliberate, dovranno precisare le limitazioni e le cautele necessarie in relazione alla statica degli edifici, alla incolumità delle persone e alle norme sull'esercizio dei locali pubblici.

3. Per la copertura delle spese può essere richiesto il pagamento di un corrispettivo.

4. Gli organi comunali possono convocare assemblee di cittadini,

- di lavoratori, di studenti e di ogni altra categoria sociale:
- a) per la formazione di comitati e commissioni
 - b) per dibattere problemi
 - c) per sottoporre proposte, programmi, consuntivi, deliberazioni.

ART. 61

CONSULTAZIONI

1. Il Consiglio e la Giunta comunale, di propria iniziativa o su richiesta di altri organismi, deliberano di consultare i cittadini, i lavoratori, gli studenti, le forze sindacali e sociali, nelle forme volta per volta ritenute più idonee, su provvedimenti di loro interesse.
2. Consultazioni, nelle forme previste nell'apposito regolamento, devono tenersi nel procedimento relativo nell'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive.
3. I risultati delle consultazioni devono essere menzionati nei conseguenti atti.
4. I costi delle consultazioni sono a carico del Comune, salvo che la consultazione sia stata richiesta da altri organismi.

ART. 62

ISTANZE E PROPOSTE

1. Gli elettori del Comune, possono rivolgere istanze e petizioni
2. al Consiglio e alla Giunta comunale relativamente ai problemi di rilevanza cittadina, nonchè proporre deliberazioni nuove o di revoca delle precedenti.
2. Il Consiglio comunale e la Giunta, entro 30 giorni dal ricevimento, se impossibilitati ad emanare provvedimenti concreti, con apposita deliberazione prenderanno atto del ricevimento dell'istanza o petizione precisando lo stato ed il programma del procedimento.
3. Le proposte dovranno essere sottoposte almeno da 100 elettori con firma autenticate con la procedura prevista per la sottoscrizione dei referendum popolari.

CAPO II

REFERENDUM

ART. 63

AZIONE REFERENDARIA

1. Sono consentiti referendum consultivi, propositivi e abrogativi in materia di esclusiva competenza comunale.
2. Non possono essere indetti referendum:
 - a) in materia di tributi locali e di tariffe
 - b) su attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali
 - c) su materie che sono state oggetto di consultazione referendaria nell'ultimo quinquennio.
3. I soggetti promotori del referendum possono essere:
 - a) il trenta per cento del corpo elettorale
 - b) il Consiglio Comunale.
4. I referendum non possono aver luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali, comunali e circoscrizionali.

ART. 64

DISCIPLINA DEL REFERENDUM

1. Apposito regolamento comunale disciplina le modalità di svolgimento del referendum.
2. In particolare il regolamento deve prevedere:
 - a) i requisiti di ammissibilità
 - b) i tempi
 - c) le condizioni di accoglimento
 - d) le modalità organizzative
 - e) i casi di revoca e sospensione
 - f) le modalità di attuazione

ART. 65

EFFETTI DEL REFERENDUM

1. Il quesito sottoposto a referendum è approvato se alla votazione ha partecipato la maggioranza degli elettori aventi diritto e se è raggiunta su di esso la maggioranza dei voti validamente espressi.
2. Se l'esito è stato favorevole, il Sindaco è tenuto a proporre al Consiglio Comunale, entro sessanta giorni dalla proclamazione dei risultati, la deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum.
3. Entro lo stesso termine, se l'esito è stato negativo, il Sindaco ha facoltà di proporre ugualmente al Consiglio la deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum.

ART. 66

FORUM DEI CITTADINI

1. Il Comune promuove, quali organismi di partecipazione, forum dei cittadini, cioè riunioni pubbliche finalizzate a migliorare la comunicazione e la reciproca informazione tra popolazione e Amministrazione in ordine a fatti, problemi ed iniziative che investono la tutela dei diritti dei cittadini e degli interessi collettivi.
2. Il forum dei cittadini può avere dimensione comunale o sub-comunale, può avere carattere periodico o essere convocato per trattare specifici temi o questioni di particolare urgenza.
3. Ad esso partecipano i cittadini interessati ed i rappresentanti dell'Amministrazione responsabili delle materie inserite all'Ordine del giorno.
4. I forum possono essere convocati anche sulla base di una richiesta di un congruo numero di cittadini nella quale devono essere invitati gli oggetti proposti alla discussione ed i rappresentanti dell'Amministrazione di cui è richiesta la presenza.
5. I regolamenti stabiliranno le modalità di convocazione, di coordinamento e di funzionamento dei forum assicurando il pieno rispetto dei principi di partecipazione posti alla base della Legge.

C A P O III

ART. 67

DIFENSORE CIVICO

1. Il Comune intende stipulare un'apposita convenzione con la Regione Liguria o altri Enti per avvalersi del difensore civico. Il difensore civico ha compiti di garante dell'imparzialità e del buon andamento dell'Amministrazione comunale ivi compresi i pubblici servizi comunque gestiti dal Comune.

2. La convenzione per l'istituzione del difensore civico di cui al comma 1 è approvata dal Consiglio comunale con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati.

3. Nella convenzione approvata dal Consiglio comunale, per avvalersi del difensore civico della Regione o di altri Enti si stabilirà la durata in carica, le modalità ed i mezzi che l'Amministrazione metterà a sua disposizione e l'indennità spettante.

4. Il difensore civico, su richiesta di qualunque interessato, ovvero d'ufficio interviene presso l'Amministrazione comunale, per segnalare abusi, disfunzioni, carenze e ritardi dell'Amministrazione stessa nei confronti dei cittadini, affinché vi si ponga rimedio. Al fine dell'esercizio delle sue funzioni il difensore civico può richiedere ad Organi ed Uffici del Comune e degli Enti ed Istituzioni da essi dipendenti o controllati, notizie o documenti.

5. Alla segnalazione ed alle eventuali richieste del difensore civico, l'Amministrazione comunale fornisce, tramite gli organi o Uffici competenti, motivate risposte entro quarantacinque giorni dalla ricezione delle stesse. A sua volta il difensore civico che sia intervenuto su richiesta o indicazione di soggetto interessato, riferisce a quest'ultimo circa gli esiti del suo intervento.

T I T O L O VII

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 68

ENTRATA IN VIGORE

1. Dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale, il presente statuto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione, affisso all'albo pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.
2. Il presente statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'albo pretorio del comune.

ART. 69

MODIFICHE DELLO STATUTO

1. Le modifiche dello statuto sono deliberate dal Consiglio comunale con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e le modifiche sono approvate se la relativa deliberazione ottiene, per due volte, il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
2. Nella stessa seduta può aver luogo una sola votazione.
3. L'entrata in vigore di nuove leggi che enunciano principi che costituiscono limiti inderogabili per l'autonomia normativa dei comuni e delle province, abroga le norme statutarie con esse incompatibili. I Consigli comunali adeguano gli statuti entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore delle leggi suddette.